

2



PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Roma
 Ufficio del Sost. Proc. della Repubblica Dott. Michele Nardi •
 • Piazzale Clodio - Città Giudiziaria - Palazzina C - piano 2° - stanza 253 •
 Tel. 06.38703933 - fax 06.38703934
 Mail: segr.nardi.procura.roma@giustizia.it

OGGETTO:-Procedimento Penale nr. 31579/17 R.G. Noti - PM 237 a carico di:

- Oliveti Alberto, nato a Senigallia il 02.08.1953, reperibile presso la sede dell' ENPAM sita in Roma Piazza Vittorio Emanuele II nr. 78 ;
- AURELI Antonietta, nata a Roma il 15.12.1955, reperibile in Roma Piazza Vittorio Emanuele II nr. 78 oppure sempre in Roma via Ugo de Carolis 93;
- CREMONINI Ivo, nato a Crevalcore il 08.06.1940, reperibile presso la sede della CONIT sita in Roma via Ennio Quirino Visconti nr. 85 .

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI
Nucleo Operativo

ROMA TRIONFALE

^^^
 In relazione al procedimento penale in oggetto indicato, trasmetto per l'immediata esecuzione - *in 6 copie conformi all'originale* - il DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE - PERSONALE E SEQUESTRO - INFORMAZIONE DI GARANZIA - INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA, nr. 31579/17 R.G. NOTI emesso in data 18.07.2017 a carico dei nominati in oggetto

Si chiede inoltre di redigere nei confronti dei succitati Verbale d'identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 C.P.P.

Si resta in attesa di sollecito riscontro

Roma, 18.07.2017

IL SOSTITUTO PROCURATORE
 Dott. Michele NARDI

[Handwritten signature]
 PER RICEVUTA
 Te. [Handwritten initials]



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma
Ufficio del Sost. Proc. della Repubblica Dott. Michele Nardi •

DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE - PERSONALE E SEQUESTRO
(artt. 250 e segg. C.P.P.) INFORMAZIONE DI GARANZIA (art. 369 C.P.P.)
INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA (art. 369 bis C.P.P.)

Il Pubblico Ministero Dott. Michele NARDI

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1. **OLIVETI Alberto**, nato a Senigallia il 02/08/1953
2. **AURELI Antonietta**, nata a Roma il 15/12/1955
3. **CREMONINI Ivo**, nato a Crevalcore il 08/06/1940

in ordine al reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n 7 c.p. perché, in concorso fra loro Oliveti Alberto in qualità di presidente della Fondazione Enpam; Aureli Antonietta in qualità di segretaria del presidente della Fondazione Enpam; Cremonini Ivo in qualità di presidente della Conit, con artifici e raggiri consistenti:

- a) nell'interporre nella vendita dell'immobile di proprietà Enpam sito in Roma alla via U. de Carolis n 93 la cooperativa CONIT che imponeva il pagamento in proprio favore del 2% sul prezzo di vendita quale attività di consulenza in realtà mai svolta e di cui non vi era alcun bisogno,
- b) non comunicando le modalità di determinazione del prezzo di vendita dei singoli appartamenti e imponendo termini stringenti per l'adesione alla vendita non fornendo alcuna informazione nonostante le richieste scritte inoltrate;

inducevano in errore Marando Ernesta Adele non consentendole di esercitare tempestivamente il diritto di acquisto dell'immobile condotto in locazione, che veniva in tal modo venduto a Magnante Alessandra che non aveva alcun rapporto locativo con l'Enpam, peraltro parente dell'Aureli e da questa presentata alla Conit a prezzo leggermente inferiore rispetto a quello indicato alla Marando. Il tutto con grave danno economico della parte offesa.
In Roma accertato il 10.10.2016

Poiché vi è fondato motivo di ritenere che nella sede di:

1. FONDAZIONE ENPAM, in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II n. 78;
2. Gestioni Professionali CONIT, in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 85;
3. CONIT Casa, in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 85;

e in qualunque locale nella disponibilità delle sopraelencate società, possano rinvenirsi:

- 4
1. documentazione relativa a rapporti tra ENPAM e CONIT ed in particolare relativi ad eventuale convenzione esistente tra i due Enti e le loro articolazioni (Real Estate, CONIT Casa, ecc.);
 2. documentazione relativa a lavori effettuate a spese ENPAM su appartamenti dell'immobile sito in Roma, Via Ugo De Carolis n. 93 a partire dal 1 gennaio 2012 in poi;

Rilevato che la libera disponibilità di quanto sopra ricercato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso:

Visti gli artt. 250 e segg. c.p.p.;

DISPONE

1) la perquisizione:

- a) nella sede delle società sopra indicate sopra descritti;
 - b) nelle pertinenze dei predetti immobili e/o locali di proprietà o comunque nella disponibilità delle sopra indicate persone che dovessero emergere anche nel corso dell'attività di perquisizione;
- 2) che copia del presente decreto sia consegnato alle persone presenti, o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo con avviso alla stessa della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p.; (in caso di mancanza delle persone sopra indicate si dovrà provvedere secondo le modalità di cui agli artt.250, comma 2°, c.p.p. e 80 D.Lv.271/1989).

INFORMA

1. **OLIVETI Alberto**, nato a Senigallia il 02/08/1953
2. **AURELI Antonietta**, nata a Roma il 15/12/1955
3. **CREMONINI Ivo**, nato a Crevalcore il 08/06/1940

che il presente vale a tutti gli effetti di Legge quale informazione di garanzia ed avvisa le persone sopraindicate che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine al reato sopraindicato e lo

INVITA

ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia

Comunica alla persona sottoposta ad indagini:

3. che nel processo penale la difesa tecnica (cioè per mezzo di un difensore legalmente esercente la professione) è obbligatoria; che ogni persona sottoposta ad indagine ha facoltà di nominare uno o due difensori di fiducia, e, in difetto, sarà difesa da un difensore di ufficio; la nomina del difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (art. 96 c.p.p.);
4. che vi è obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui al capoverso che segue, e che in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
5. che si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in ogni stato e grado del procedimento, alle seguenti condizioni (DPR 115/2002):

" (1) Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.369,24 " (2) Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. " (3) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva"

"(4) Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi"

6. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato o alla persona sottoposta ad indagini, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. L'imputato e la persona sottoposta ad indagini possono sempre togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, con espressa dichiarazione contraria, fino a che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 99 c.p.p.).

6 bis. L'imputato ha diritto di ricevere dall'ufficiale o agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta nella lingua a lui comprensibile contenente le informazioni sulle sue facoltà e diritti fondamentali (facoltà di nominare un difensore di fiducia, diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa, diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali, diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento, diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione in caso di custodia cautelare in carcere e non oltre 10 giorni in caso di altra misura cautelare, diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o al revoca.

6 ter. L'imputato ha diritto, qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 dell'art. 293 c.p.p. non sia prontamente disponibile in una lingua a lui comprensibile, di ottenere le informazioni sopra elencate oralmente, salvo l'obbligo dei pubblici ufficiali di dare comunque, senza ritardo comunicazione scritta.

6 quater. L'imputato in caso di arresto o fermo ha diritto di ricevere dagli ufficiali e dagli agenti che hanno seguito l'arresto o il fermo una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta nella lingua a lui comprensibile, contenente le informazioni sulle sue facoltà e diritti fondamentali (facoltà di nominare un difensore di fiducia, diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, diritto ad ottenere informazioni in merito all'accusa, diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali, diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, diritto ad accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo, diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo, diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo (art. 386 c.p.p.);

6 quinquies. L'imputato ha diritto, qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 dell'art. 386 c.p.p. non sia prontamente disponibile in una lingua a lui comprensibile, di ottenere le informazioni sopra elencate oralmente, salvo l'obbligo dei pubblici ufficiali di dare comunque, senza ritardo comunicazione scritta.

7. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 c.p.p., ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. Nel corso delle indagini preliminari l'esercizio del diritto di conferire con il difensore può essere ritardato fino a un tempo non superiore a cinque giorni, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela (art. 104 c.p.p.).

8. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La rinuncia alla nomina da parte del difensore e la revoca del difensore non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da altro difensore (art. 97 comma 6 c.p.p.).

9. La legge processuale (attuale c.p.p., di cui al d.p.r. 22.9.88 n. 447, disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al d.l. 28.7.89 n. 271; regolamento per l'esecuzione del c.p.p., di cui al d.m. 30.9.89 n. 334; tutte le leggi modificative ed integrative) disciplina compiutamente il rapporto processuale, stabilendo le facoltà e i diritti della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato e del difensore. A tali testi normativi si fa integrale rinvio;

si sottolineano comunque che la persona sottoposta alle indagini ha diritto:

- 9.1. in ogni stato e grado del procedimento, di presentare al giudice che procede memorie, richieste scritte e/o documenti anche relativi ad indagini difensive, mediante deposito nella segreteria o cancelleria (art. 121 c.p.p.) ed in particolare di presentare memoria avverso la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406);
- 9.2. di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, per rendere dichiarazioni (art. 350 comma 7 e 374 c.p.p.);
- 9.3. di chiedere - qualora si ritenga che il/i reato/i per il/i quale/i si procede appartenga/appartengano alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni - la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (art. 54-bis c.p.p.);
- 9.4. di richiedere, nelle forme previste in ciascuna fase e stato del procedimento, l'assunzione di prove (art. 190 c.p.p.), anche per il tramite del difensore e dei poteri al difensore conferiti in materia di investigazioni difensive (art. 391 bis-decies c.p.p.);
- 9.5. di richiedere il riesame e proporre gravame avverso i provvedimenti sulla libertà personale e di sequestro, con le modalità e le forme previste dalla legge (art. 309-311 c.p.p.), nonché di chiedere il dissequestro al Pubblico Ministero e di proporre opposizione al Giudice avverso il diniego del P.M. (art. 262-263 c.p.p.);
- 9.6. di chiedere l'incidente probatorio nei casi di cui agli artt. 392 e segg. c.p.p.;
- 9.7. in caso di interrogatorio, di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis (art. 64 c.3 c.p.p.);
- 9.8. di proporre o richiedere l'applicazione della pena a richiesta delle parti (art. 444-448 c.p.p.) il giudizio abbreviato (artt. 438-443), il giudizio immediato (art. 453 c.p.p.).

- 9.9. di proporre istanza di oblazione nei casi previsti dalla legge (artt. 162 e 162-16- c.p.p.);
 - 9.10. di chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati risultanti a suo carico e di ottenere le relative comunicazioni (art.335 comma 3 c.p.p.);
 - 9.11. di essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana (art. 143 c.p.p.) ed ha diritto alla traduzione degli atti fondamentali (art. 369 bis lettera d - bis c.p.p.)
 - 9.12. di ottenere copia di atti del procedimento, su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice (art. 116 c.p.p.);
 - 9.13. di essere avvisato del giorno, luogo e ora fissati per il conferimento dell'incarico per l'espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici; nonché di formulare riserva di incidente probatorio, nell'ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art.360 c.p.p.);
 - 9.14. di nominare consulenti tecnici di parte nei casi previsti dalla legge (art.225 c.p.p.)
 - 9.15. di recusare il giudice nei casi e con le modalità di cui agli artt. 36 e segg. c.p.p.;
 - 9.16. di presentare dichiarazioni, richieste e impugnazioni, se detenuto o internato all'interno dell'istituto, con atto ricevuto dal direttore o, in caso di detenzione domiciliare, da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 123 c.p.p.);
 - 9.17. di farsi rappresentare o assistere, nel caso di ispezioni, perquisizioni personali o locali, da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea ex art. 120 c.p.p. (artt. 245-246, 249-250 c.p.p.)
 - 9.18. di essere avvisata della conclusione delle indagini preliminari, qualora il P.M. non formuli richiesta di archiviazione, e dalla facoltà entro 20 giorni di presentare memorie-documenti e di chiedere al P.M. di compiere atti di indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art.415-bis c.p.p.).
10. Si ricorda infine che l'art. 111 della Costituzione prevede espressamente quanto segue: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
 "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
 "Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non intende o non parla la lingua impiegata nel processo.
 "Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
 "La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
 "Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.
 "Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
 "Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

DISPONE

altresi che si proceda a sequestro probatorio, a norma dell'art. 252 c.p.p., di quanto ricercato e rinvenuto (corpo di reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini;

AUTORIZZA

la rimozione di eventuali ostacoli fissi che eventualmente si frapponessero al regolare svolgimento delle operazioni di perquisizione locale di cui al presente decreto anche in tempo di notte (il tutto con facoltà di servirsi dell'ausilio di personale idoneo e con modalità tali da recare il minor danno possibile alla proprietà).

Visti gli artt.369, 369 bis c.p.p.

DELEGA

per l'esecuzione della perquisizione e per il compimento di tutti gli incumbenti di legge contestuali e conseguenti gli Ufficiali di P.G. della Compagnia Carabinieri di Roma TRIONFALE

Manda alla segreteria.

Roma, 18/07/17

Il Sost. Procuratore della Repubblica
dot. Michela Nardi